

Bosco, ambiente e diritto agrario: interferenze e distinzioni (brevi considerazioni)

Mariarita D'Addezio *

1. Tra i beni rilevanti per il diritto il bosco è oggetto di peculiari considerazioni e discipline a causa delle varie funzioni economico-sociali da esso svolte, che permettono di configurarlo quale strumento polivalente per il soddisfacimento di molteplici esigenze soggettive individuali e collettive e per il perseguimento di diversi interessi, pubblici e privati¹.

È noto come alla funzione economica e a quella idrogeologica tradizionalmente e *ab antiquo* avvertite² si è aggiunta in epoca recente anche la piena percezione della funzione ambientale del bosco e della sua rilevanza ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico, della realizzazione delle esigenze igienico-ricreative, della conservazione, recupero, valorizzazione e miglioramento del paesaggio, ecc.

La valenza economica scaturente dalla natura di bene produttivo e quindi dalla possibilità di ricavare un reddito dall'utilizzazione dei prodotti (legno, corteccia, frutti, semi, resine, ecc.) ha indotto a considerare il bosco innanzitutto come una mera risorsa naturale, una « miniera », dalla quale estrarre i frutti, e successivamente anche come bene da conservare e da rigenerare ad opera dell'uomo con l'attività di allevamento di piante.

Tale attività, appiattita all'interno del diritto di proprietà fondiaria nel codice civile dell'Italia liberale, ha assunto un autonomo rilievo giuridico nel codice del 1942, quando, con l'introduzione della definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135, viene riconosciuta alla silvicoltura, così come alle altre attività agra-

* Prof. associato di Diritto Agrario, Dipartimento Economico-Estimativo Agrario e Forestale, Università di Firenze.

¹ Sulla nozione di bosco come bene giuridico cfr. E. ROMAGNOLI, voce *Boschi (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, pp. 638-642.

² Per l'importanza sociale rivestita dai boschi già nel passato e per i relativi interventi legislativi, si rinvia a: A. M. SANDULLI, voce *Boschi (dir. amm.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, cit., p. 617 ss.

rie primarie, il rango di attività produttiva con caratteri economico-aziendalistici del tutto indipendenti dalla titolarità del bene « fondiario » sul quale è intrapresa l'iniziativa: iniziativa non più considerata come mero esercizio dei poteri e delle facoltà del proprietario.

Nell'attuale ordinamento giuridico italiano l'attività di silvicoltura diretta a scopi produttivi trova le sue principali fonti legislative, oltre che nel citato art. 2135 cod. civ., anche soprattutto in varie leggi speciali³, nonché in quelle norme della Carta costituzionale, contenute nel Titolo III, che direttamente (artt. 41, 43, 47) o indirettamente (art. 44) si riferiscono all'impresa agraria, sottoponendola agli obblighi, ai vincoli, ai limiti e ai controlli, previsti dal legislatore ordinario e dalla Pubblica Autorità affinché l'iniziativa economica sia conforme e coordinata al perseguimento di fini sociali e non sia svolta in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana⁴.

Si tratta di un tassello di quel più ampio e complesso tessuto normativo costituente il diritto dell'impresa agraria, il quale, però, a sua volta non riempie e non esaurisce il contenuto della più vasta materia del diritto agrario.

Infatti, secondo una diffusa dottrina gius-agrarista, che in Italia trova il principale esponente in A. Carrozza, « per ottenere l'esatta rappresentazione di quello che è e potrebbe essere il diritto agrario » non è sufficiente far riferimento alle non sempre coincidenti definizioni di « agricoltura » offerte dal diritto positivo, ma occorre recepire la nozione di « agrarietà », la quale emerge dalla natura delle cose e quindi dal fatto tecnico inteso come una delle *forces creatrices* del diritto proprio dell'agricoltura⁵.

³ *Amplius*, sul punto, M. TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova, 1983, pp. 1-14 e, particolarmente, pp. 319-412.

⁴ Per quanto riguarda l'ordinamento comunitario è noto come la silvicoltura — trascurata dal Trattato di Roma del 1957, che non annovera il legno quale prodotto del suolo tra i prodotti da considerarsi agricoli (tassativamente elencati nell'Allegato II) ai fini dell'organizzazione del Mercato comune — acquista, invece, rilevanza nella legislazione comunitaria diretta al potenziamento, all'ammodernamento e al miglioramento delle strutture agrarie (v., da ultimo, il recente Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 797/85, art. 20). In proposito cfr. A. ABRAMI, voce *Foreste e boschi*, in *Noviss. Dig. it., Appendice III*, Torino, 1982, p. 870.

⁵ Per tale problematica cfr. A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975, specialmente pp. 71-79, 95-96 e pp. 104-133; ID., *L'oggetto del diritto agrario*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario, Atti della 5ª Tavola rotonda italo-sovietica* (Firenze, Brescia, Sirmione, 9-16 novembre 1982), Milano, 1986, pp. 7-26; ID., *La scienza del diritto agrario e il problema del-*

Il concetto di agrarietà — intrinseco ad ogni allevamento di animali e vegetali direttamente o indirettamente legato allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali, non completamente controllabili dall'uomo — ha come corollario, ai fini della sua rilevanza per la definizione del diritto agrario, che l'attività di allevamento (e la molteplicità dei rapporti giuridici ad essa inerenti) sia svolta dall'uomo con la precipua finalità di ottenere il relativo prodotto da destinare al consumo diretto, sia come tale sia previa una o più trasformazioni.

Tale nozione fa sì che entrino a far parte del diritto agrario anche quelle attività produttive, sia pur marginali, non esercitate in forma imprenditoriale e — quel che è più rilevante — permette di considerare agricole anche le più moderne attività di allevamento sia di animali sia di vegetali, non più collegate al fondo, che non sembrano essere ricomprese nella dizione letterale dell'art. 2135 cod. civ., almeno stando alla più tradizionale e rigorosa esegesi di esso ad opera di parte della dottrina e della giurisprudenza.

Un altro importante ruolo a cui assolve l'adozione del criterio di agrarietà, nell'intera accezione poc'anzi formulata, è quello di riuscire a delineare in modo meno incerto e insoddisfacente, rispetto ad altri criteri, i punti di confine tra il diritto agrario ed altri rami dell'ordinamento giuridico che hanno per oggetto i medesimi beni (suolo, acqua, ecc.) e la loro fruizione. È sufficiente riferirsi alla confusione e alla commistione talvolta effettuata, soprattutto dalla dottrina straniera, tra il diritto agrario e il diritto minerario, il diritto dell'alimentazione, delle risorse naturali o il più ampio diritto ambientale⁶.

Con la riserva di affrontare più avanti la problematica relativa ai rapporti tra il diritto agrario e la tutela dell'ambiente, occorre procedere all'applicazione delle considerazioni generali sopra svolte intorno all'oggetto del diritto agrario alla fattispecie « bosco e sua funzione produttiva ».

Alla luce di esse è incontestabile che in questa branca del diritto

l'oggetto (Considerazioni introduttive), in *Studi in onore di Vincenzo Palazzolo*, Milano, 1986, pp. 171-189. *Contra*: C. A. GRAZIANI, *Problemi attuali dell'agricoltura e riflessioni di un giurista*, in *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno*, Atti del Convegno di studi svoltosi a Pisa nei giorni 7-8 giugno 1985, Milano, 1986, pp. 220-224.

⁶ Sul punto v. CARROZZA, *Due alternative alla concezione « pura del diritto agrario »: diritto ambientale e diritto agro-alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, I, pp. 177-178; GRAZIANI, *op. cit.*, p. 215.

rientra l'attività di coltivazione del bosco o, meglio, l'attività diretta alla silvicoltura svolta allo scopo di ottenere ed utilizzare a fini economici i relativi prodotti, sia essa esercitata o meno in forma imprenditoriale, mentre la stessa conclusione non è valida per le attività di mero sfruttamento del bosco quale, ad esempio, quella di raccolta dei prodotti spontanei da esso forniti⁷.

2. Si è già detto che l'altra funzione alla quale *ab antiquo* assolve il bosco è quella idrogeologica, che nell'ordinamento giuridico italiano trova ancora la sua disciplina fondamentale nel regio decreto n. 3267 del 1923, *tout court* denominato « legge forestale », richiamato e parzialmente incorporato nel codice civile e successivamente integrato dalla legislazione regionale.

Tale funzione è assicurata con l'imposizione sui terreni del vincolo idrogeologico di salvaguardia e di prevenzione che, a seconda delle esigenze, assume i connotati dell'obbligo positivo di rimboschire e di rinsaldare oppure del divieto assoluto di certe utilizzazioni, dell'autorizzazione della Pubblica Amministrazione per altre utilizzazioni ed in generale nel dovere di osservare le apposite prescrizioni di massima.

Il peculiare rilievo che il c.d. « vincolo idrogeologico » assume per l'agrarista è innanzitutto quello di dover essere considerato e valutato come un ulteriore limite, positivo o negativo, al libero esercizio non solo di una considerevole « fetta » della proprietà e dell'impresa forestale, ma anche più in generale della proprietà terriera e dell'impresa agraria — dato che suscettibili del vincolo sono i terreni di qualsiasi natura che per effetto di utilizzazioni determinate possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque (v. artt. 1-16 legge for.)⁸.

Ancor più delicata è per il giurista l'individuazione della effettiva *ratio* che, di volta in volta, emerge dalla complessa disciplina normativa relativa al bosco e ai beni forestali, poiché laddove la finalità perseguita è essenzialmente di tipo conservativo-protezionistico,

⁷ In proposito v. E. CASADEI, *Utilizzazione di prodotti spontanei, impresa agricola e affitto di fondi rustici*, in *Riv. dir. agr.*, 1981, II, pp. 298-302; M. TAMPONI, *op. cit.*, pp. 348-350.

⁸ Per un dettagliato esame della disciplina e dei problemi giuridici relativi al vincolo idrogeologico v. A. ABRAMI, *op. cit.*, pp. 851-861; Id., *Regime giuridico del bosco (legislazione vecchia ed aspetti attuali)*, in *Dizionario del diritto privato*, diretto da N. Irti, vol. 4°, *Diritto agrario*, a cura di A. Carrozza, Milano, 1983, pp. 729-741; M. TAMPONI, *op. cit.*, pp. 139-175 e 197-203.

differenti appaiono anche i referenti e i valori costituzionali da prendere in considerazione. Non dovrebbero operare i principi e i criteri produttivistici dell'iniziativa economica e del razionale sfruttamento del suolo bensì quelli relativi alla funzione sociale della proprietà in generale: e anche nell'ipotesi di una limitata possibilità di utilizzazione aziendale del bene forestale debbono trovare preminente applicazione ed intensificazione quei controlli e quei programmi pubblici che indirizzano a fini sociali l'esercizio della attività economica⁹.

Queste ultime valutazioni, collegate a quelle innanzi svolte circa la materia del diritto agrario, determinano indubbiamente un tentennamento, se non un consistente indebolimento delle tesi che operano un'automatica o pressoché completa traslazione in tale ramo del diritto di quelle numerose disposizioni della legislazione speciale dirette alla salvaguardia dei terreni boscati e all'incremento del patrimonio forestale nazionale per il perseguimento di interessi pubblici che spesso prescindono da ogni considerazione di carattere economico e produttivo¹⁰.

3. La moderna accentuazione della relazione tra il bosco e l'ambiente, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità del primo rispetto alle sempre più avvertite e diffuse esigenze di tutela del secondo, ha imposto e richiesto al legislatore e all'interprete il duplice compito di rivisitare normative già esistenti e di emanarne altre allo scopo di evidenziare e ponderare valori e interessi sociali, un tempo meno pregnanti, per confrontarli e contemperarli con altri più tradizionali.

Così nell'ambito della vasta problematica degli ecosistemi si ravvisa una più estesa disciplina giuridica del bosco, sia per quel che attiene alle sue capacità conservative della stabilità del terreno e alle potenzialità produttive, sia per la sua più generale rilevanza nella *querelle* relativa al governo e al molteplice uso del territorio.

⁹ In tal senso cfr. M. TAMPONI, *op. cit.*, pp. 18-29 e 288-311; Id., *Profilo odierno della proprietà forestale*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, I, p. 15 ss.

¹⁰ Per le due diverse posizioni della dottrina: una tendente a includere tutta la legislazione forestale nella materia « diritto agrario », con la conseguente eliminazione del dualismo tra « diritto agrario » e « diritto forestale », e l'altra tendente a lasciar fuori dall'ambito della prima materia tutte le norme « forestali » non aventi « matrice privatistica » cfr. A. CARROZZA, *Problemi e profili di qualificazione del diritto agrario*, cit., p. 81; M. TAMPONI, *Una proprietà speciale*, cit., pp. 36-39.

Segni evidenti di tali linee e tendenze evolutive risultano i nuovi orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della legislazione, soprattutto regionale, che sanciscono la tutela del bosco e degli altri terreni sottoposti al vincolo idrogeologico anche nei confronti delle attività urbanistico-edilizie¹¹ e, da ultimo, la sottoposizione al vincolo paesaggistico (in base alla legge n. 1497 del 1939) dei terreni coperti da boschi e foreste ad opera della legge 8 agosto 1985, n. 431, cosiddetta « legge Galasso »¹².

Il particolare pregio estetico riconosciuto ai boschi, i quali vengono perciò considerati non più isolatamente ma come un'intera categoria di beni da preservare ai fini di una integrale e globale tutela « dinamica » del paesaggio¹³, introduce nuovi strumenti di conformazione non solo dell'attività diretta alla silvicoltura ma più in generale dell'attività agricola. Ciò tenuto conto che anche il definitivo vigente testo della citata legge n. 431 sottopone ad autorizzazione — se non le attività agricole principali ex art. 2135, 1° comma, cod. civ. — comunque una serie cospicua di attività connesse, idonee a determinare l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e/o l'assetto idrogeologico del territorio¹⁴.

Si presenta, pertanto, l'occasione per svolgere riflessioni di più ampia portata circa la posizione e il ruolo occupato dall'agricoltura nel quadro della politica e della normativa ecologica e il tentativo — quanto meno in questa sede — di ricercare i rapporti di interferenza, di continenza e di confine tra la tutela dell'ambiente e il diritto agrario.

Al di là della dialettica o diatriba relativa al significato giuridico del termine « ambiente » e alla possibilità di recepire e di accorpate sotto un minimo comune denominatore i molteplici profili con cui si scompone la nozione metagiuridica per configurare un

¹¹ Sul punto si rinvia a: A. ABRAMI, voce *Foreste e boschi*, cit., pp. 857-859; M. TAMPONI, *op. ult. cit.*, pp. 164-176, testo e note (soprattutto quelle ai nn. 82, 86 e 87). A ciò *adde* la recente legge statale 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. « legge sul condono edilizio ») artt. 33 e 44.

¹² Contenente la « Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ».

¹³ Così Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, in *Foro it.*, 1986, I, cc. 2707 e 2708 e Corte cost. 27 giugno 1986, n. 153, *ibidem*, c. 2701.

¹⁴ Cfr. L. FRANCIOSI, *Tutela e valorizzazione a fini ambientali del paesaggio agrario dopo la legge Galasso*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, pp. 668-673, e bibliografia ivi citata.

diritto dell'ambiente con regole e principi propri¹⁵, è inconfutabile l'ingente sviluppo di normative e di procedimenti interpretativi che hanno come punto di partenza la presa di coscienza della scarsità delle risorse naturali, non sempre riproducibili, e la rottura degli equilibri delle qualità vitali, per addivenire in definitiva alla protezione dell'ambiente e dell'*habitat* naturale, nel quale l'uomo vive e agisce.

In tale contesto l'utilizzazione delle risorse naturali e, più specificamente, del territorio (inteso nella sua più ampia accezione di suolo che si prolunga nell'atmosfera e nel sottosuolo e costituisce altresì il substrato delle risorse idriche) coinvolge inevitabilmente l'agricoltura e di conseguenza la branca del diritto che si occupa della sua disciplina.

In proposito, va in primo luogo osservato che l'impatto un tempo prevalentemente positivo dell'agricoltura e del paesaggio agrario su ciò che attualmente viene concepito come « l'insieme ambientale » è senz'altro mutato in seguito all'introduzione nel campo agrario di moderne tecnologie, che permettono modalità di coltivazione e di allevamento anche senza terra e spesso altamente inquinanti; queste, pur se non utilizzano il suolo come *humus* e come fattore di produzione, non prescindono comunque dal territorio in sé e per sé considerato.

Di conseguenza, accanto alle vecchie e nuove disposizioni e procedure che, mirando prevalentemente al potenziamento e allo sviluppo socio-economico dell'agricoltura oppure alla sua protezione, realizzano in forma mediata anche finalità di tutela ambientale, oggi si affiancano normative e procedure nazionali e comunitarie, le quali limitano l'attività agricola, individuando in essa e nelle altre attività produttive (e loro insediamenti) i necessari destinatari delle varie tecniche giuridiche dirette alla tutela ambientale.

Tra le normative in cui l'interesse ambientale appare perseguito in forma mediata, o addirittura « occasionale », si possono annoverare le disposizioni sulla bonifica integrale, anticipatrici dei metodi di pianificazione territoriale; le norme della « legge forestale » del 1923, istitutiva del « vincolo » per finalità igienico-protettive; l'art.

¹⁵ Per tale problematica v. M. S. GIANNINI, « Ambiente »: *Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, ora in ALMERIGHI-ALPA (a cura di), *Diritto e ambiente*, Padova, 1984, p. 37 ss.; A. PREDIERI, « Paesaggio » e « ambiente »: *referenti nazionali normativi*, ora in *Diritto e ambiente*, cit., p. 68 ss.; A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 32 ss.

844 cod. civ. sulla disciplina delle immissioni, che pur privilegiando gli interessi dell'industria realizza una limitata tutela della proprietà fondiaria, della produzione agricola e dell'ambiente circostante¹⁶; le disposizioni di attuazione del Progetto speciale n. 24 della Cassa per il mezzogiorno per la forestazione produttiva nell'Italia meridionale¹⁷ e le disposizioni contenute nel Regolamento C.E.E. n. 797/85 sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, che incentivano il rimboschimento delle superfici agricole ed il miglioramento di quelle boscate esistenti. Al contrario, tra le normative che risultano direttamente ispirate e finalizzate alla « causa ambientale », è sufficiente rammentare la vasta legislazione anti-inquinamento¹⁸ e la già citata « legge Galasso ».

In ogni caso, a differenza delle altre attività il cui impatto ambientale è esclusivamente negativo, l'attività agricola può esplicare effetti anche positivi e, in alcune circostanze ha bisogno e richiede essa stessa l'applicazione degli strumenti giuridici del « diritto ambientale », necessari per salvaguardare e conservare la propria sopravvivenza.

Infatti, oltre alle attività agricole inquinanti e scarsamente inquinabili, quali sono gli allevamenti intensivi e quelli senza terra, esistono le attività che, avvalendosi soprattutto di questa risorsa naturale e di altri meccanismi biologici, risentono del loro irrazionale sfruttamento, nonché del complesso fenomeno dell'inquinamento e della più generale degradazione ambientale. In proposito, con particolare riferimento al bosco e all'attività diretta alla silvicoltura, è sufficiente ricordare il flagello delle « piogge acide » e tutto quanto è causa di inquinamento, di inaridimento e di saccheggio dei terreni boscati e di quelli suscettibili di imboschimento.

Queste ultime valutazioni, pur mostrando l'interesse dell'agricoltura per le risorse naturali e per la disciplina giuridica ad esse relativa, sembrano sufficienti (se collegate con le considerazioni iniziali sullo « specifico » dell'agricoltura) a dirimere le opinioni di

¹⁶ In proposito cfr. S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, p. 53 ss.

¹⁷ Notizie sul *Progetto speciale n. 24* e sulle relative norme di previsione e di attuazione vedile in: A. ABRAMI, voce *Foreste e boschi*, cit., p. 871; M. TAMPONI, *Una proprietà speciale*, cit., pp. 452-455.

¹⁸ Per tale legislazione v. M. CICALA, *La tutela dell'ambiente*, Torino, 1976, p. 137 ss.; G. CORDINI, *Gli inquinamenti industriali ed agricoli*, Padova, 1985; AA.VV., *Guida all'ambiente*, a cura di A. Abrami-B. Castagnoli, Padova, 1986.

quanti assimilano il diritto agrario al diritto delle risorse naturali e al diritto ambientale.

Diverse appaiono, infatti, le funzioni svolte da tali rami del diritto.

Il diritto ambientale è precipuamente percorso dalla preoccupazione di preservare, conservare e migliorare le risorse naturali e « l'insieme degli elementi che nella complessità dei loro rapporti costituiscono la cornice, l'ambito e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono o vengono avvertite »¹⁹.

Il diritto agrario, invece, centrato sul fenomeno produttivo, è senz'altro un « diritto dell'economia », rivolto prevalentemente a disciplinare i rapporti e i conflitti di interessi attinenti alla produzione agricola, senza che tale peculiare caratteristica possa essere scalfita dalle conformazioni delle attività produttive che si rendono necessarie per la soddisfazione di esigenze di diversa natura, quale è quella ecologica.

In mancanza nel nostro ordinamento giuridico di una espressa norma generale diretta alla tutela delle risorse naturali e dell'« ambiente », segni della conformazione in tal senso dell'attività agricola sono in qualche misura rinvenibili nella regola generale della buona tecnica agraria e nel principio costituzionale del razionale sfruttamento del suolo, che, pur se prevalentemente ispirato da intenti produttivistici, non impedisce, per la sua formulazione ampia e generica, una lettura anche in chiave ecologica, idonea ad autorizzare le più estese possibilità di riforma di molteplici rapporti ed istituti del diritto agrario connessi alla complessiva disciplina del territorio.

Tali modificazioni possono essere provocate e dettate da esigenze ed interessi estrinseci al valore economico produttivo e considerati anche a livello normativo gerarchicamente ad esso sopraordinati. Per limitarsi ad esempi specifici, è sufficiente rammentare la giurisprudenza della Corte costituzionale sul diritto alla salute²⁰

¹⁹ Questa è la definizione di ambiente, indubbiamente non giuridica, contenuta nel programma di azione della C.E.E. del 1973, riportata in ALMERIGHI-ALPA (a cura di), *Diritto e ambiente*, cit., p. 76 ss.

²⁰ V. le sentenze 26 luglio 1979, n. 87 e 26 luglio 1979, n. 88, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2542 ss., nonché la recentissima sentenza 14 luglio 1986, n. 184, *ivi*, 1986, I, c. 2053 ss., le quali hanno progressivamente riconosciuto al diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., carattere primario ed assoluto, con il conseguente obbligo di dover sempre, autonomamente ed incondizionatamente, risarcire la lesione del bene salute.

Per la configurabilità del diritto all'ambiente come diritto della personalità e

e, da ultimo, le ben note decisioni nn. 151 e 153 del giugno 1986 (sulla costituzionalità della Legge Galasso)²¹, le quali hanno definito come « valore primario » (...) « insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro »²² proprio la tutela paesaggistica di cui all'art. 9 della nostra Carta fondamentale.

Infine, non si può fare a meno di registrare favorevolmente quelle tendenze, emergenti ora anche sul piano normativo, che cercano di realizzare gli scopi precipuamente produttivi dell'agricoltura attraverso l'utilizzazione degli strumenti e dei metodi propri della biotecnologia o dell'agricoltura biologica.

In questa ottica, sono però ancora rare le normative che contengono specifici riferimenti all'*uso di tecnologie di produzione agraria* compatibili con la salvaguardia ambientale, come, ad esempio, il più volte ricordato Regolamento C.E.E. n. 797/85²³ e la recente Legge pluriennale di spesa per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura²⁴; laddove la maggior parte della legislazione attuale²⁵ si limita troppo genericamente a stabilire le esigenze di coordinamento tra gli obiettivi tipici dell'intervento pubblico in agricoltura e gli interessi-valori della protezione, della conservazione e del miglioramento dell'ambiente.

per la possibile estensione dell'accezione « danno biologico » al « danno ambientale » v. A. POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982, p. 177 ss. Per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di danno alla salute v., da ultimo, G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute* (nota a Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184), in *Foro it.*, 1986, cit., cc. 2053-2058.

²¹ Già citate alla nota n. 13.

²² V. specificamente il paragrafo n. 4 della parte in diritto della sentenza n. 151 e il paragrafo n. 4 della sentenza n. 153.

²³ Art. 3, par. 1; artt. 19, 22.

²⁴ Legge 8 novembre 1986, n. 752, artt. 1, n. 5, 2 e soprattutto 4, n. 2, lett. a).

²⁵ V., ad esempio, la legge 4 agosto 1978, n. 440 contenente « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e insufficientemente coltivate », art. 1 e la legge 5 dicembre 1985, n. 730 sulla « Disciplina dell'agriturismo », art. 1.